



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 104 del 28/06/2022

**OGGETTO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANE, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN SCADENZA IL 31.12.2020- ATTO INDIRIZZO.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANE, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN SCADENZA IL 31.12.2020- ATTO INDIRIZZO

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'art. 1, comma 686, della legge n. 145/2018 (c.d. L. Bilancio 2019), che ha modificato il D. Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi o Bolkestein), il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato sottratto dall'applicazione della citata Direttiva;
- pur trattandosi di attività economiche per le quali il numero dei titoli autorizzatori risulta limitato, in base alla nuova formulazione degli artt. 7, lett. f-bis, e 16, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 59/2010, non trovano più applicazione le disposizioni normative che impongono di individuare gli operatori mediante una procedura selettiva, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, stabilendo una durata dei titoli autorizzatori limitata e non soggetta a rinnovo automatico (artt. 7 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010);
- con il D.L. n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), convertito in legge n. 77/2020, le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020 sono state prorogate al 2032 (art. 181 comma 4-bis);
- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020, sono state approvate le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020";
- con Delibera della Giunta n 1548 del 9.12.2020, la Regione Toscana, premesso che il codice del commercio approvato con LR n. 62 del 23 novembre 2018, all'art. 35 prevede già il rinnovo tacito dodecennale delle suddette concessioni, preso atto delle linee Guida del Ministero, ha approvato le modalità operative per il rinnovo, fino al 31 dicembre 2032, delle suddette concessioni;
- il comune di San Gimignano, in attuazione della normativa statale e regionale succitata, con determinazione n. 609 del 31.12.2020 ha approvato l'avviso pubblico: "rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli in scadenza il 31.12.2020- approvazione avviso avvio del procedimento e modalità di rinnovo";
- nel rispetto delle linee guida statali e regionali sopra citate, il Comune ha avviato il procedimento d'ufficio, specificando che nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire l'attività e che qualora, all'esito della verifica del possesso dei requisiti, emergano difformità non regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione;
- il termine di validità delle concessioni in essere e la conseguente conclusione del procedimento con contestuale termine ultimo per la regolarizzazione in merito al possesso dei requisiti necessari previsti dalla legge, inizialmente fissato al 30

- giugno 2021, è stato successivamente prorogato ex lege:
- al 29.10.2021 dall'art.26 bis della legge n.69/2021 di conversione del decreto-legge n.41 del 2021;
  - al 31.03.2022 per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del DL 105/2021 e dall'art. 56 bis della legge n.106/2021 di conversione del decreto legge n. 73 del 2021;
  - al 29.06.2022, cioè 90 giorni dal termine dello stato di emergenza;

DATO ATTO CHE la questione, come noto, è comunque stata nel frattempo oggetto di confronto con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza, essendo emersi dubbi di compatibilità tra il diritto interno e quello comunitario; infatti nelle more dello svolgimento dei procedimenti di rinnovi sono intervenute alcune sentenze del Consiglio di Stato (a titolo non esaustivo: CDS AD PLENARIA SENTT. 17 e 18 – 2021) - e di alcuni TAR, tra le quali la sentenza del TAR LAZIO n. 539 del 18.01.2022, secondo le quali le proroghe legislative del termine ed i rinnovi automatici delle concessioni devono considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha già avviato - come sopra riferito - il procedimento per il rinnovo delle concessioni in attuazione della normativa statale e regionale in sintesi richiamata, e che le regole del giusto procedimento impediscono ulteriori dilazioni dei tempi previsti per la chiusura dello stesso, anche in considerazione del fatto che alla data odierna non vi sono stati sviluppi normativi né chiarimenti interpretativi da parte dello Stato che consentano di superare lo stallo operativo imposto dalla contraddittorietà dell'attuale quadro di riferimento sopra riportato;

CONSIDERATO ALTRESÌ che, alla luce degli acclarati profili di dubbia legittimità della normativa statale e regionale rappresentati, l'Amministrazione, per quanto possibile, pur tutelando i diritti degli operatori interessati dal procedimento in essere, debba conseguire nel contempo un'efficacia concreta e sostenibile del proprio operato, nel rispetto delle eventuali evoluzioni del quadro normativo, prevedendo che l'esito del procedimento, e così il rinnovo delle concessioni di che trattasi, debba ritenersi automaticamente sottomesso ad eventuali diversi termini e/o condizioni che dovessero essere imposte dalla normativa statale in materia di concorrenza;

RITENUTO che il rilascio degli atti di rinnovo, nel rispetto della normativa vigente, deve perciò avvenire nella consapevolezza e sotto la condizione di legge di eventuali nuovi termini di durata, e che tali termini, per quanto emerso dalla richiamata giurisprudenza, appaiono comunque compatibili, allo stato, con il rinnovo, fatto salvo l'adeguamento ex lege al nuovo termine che dovesse essere successivamente definito;

Omessi i pareri di cui ai all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto è di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di esprimere l'indirizzo di definire il procedimento avviato in data 31.12.2020, volto al rinnovo delle concessioni di aree di proprietà comunale per l'esercizio del commercio, di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020, in applicazione della vigente normativa statale e regionale, e perciò fino a tutto il 31.12.2032, con la precisazione, da ritenersi essenziale, che tale termine dovrà ritenersi automaticamente adeguato al nuovo, diverso ed eventualmente minor termine che dovesse essere imposto dalla nuova disciplina di settore.

2. di inviare il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, per quanto di competenza;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario  
COPPOLA ELEONORA